

STATUTO SOCIALE

ODV HELVIA RECINA SOCCORSO ETS di MONTECASSIANO (MC)

PREMESSA

L'Associazione ODV Helvia Recina Soccorso ETS di Montecassiano (Mc) intende svolgere la propria azione umanitaria e caritativa in favore della propria comunità e di chiunque manifestasse un bisogno.

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Montecassiano (Mc) l'Associazione Ente del Terzo settore denominata: "ODV HELVIA RECINA SOCCORSO ETS DI MONTECASSIANO" con sede in Montecassiano (MC).

Articolo 2 - Principi ispiratori

L'Associazione ODV HELVIA RECINA SOCCORSO ETS di MONTECASSIANO (MC) è una Associazione di Volontari avente per scopo il soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione tecnica e umanitaria degli associati. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

L'Associazione ODV HELVIA RECINA SOCCORSO ETS di MONTECASSIANO (MC) è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 4 - Finalità

Scopo dell'Associazione è l'esercizio, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere. L'Associazione potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità

umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, l'Associazione può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) la promozione della donazione di sangue e di organi;

- d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione culturale di interesse sociale con finalità educative;
- f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- l) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- m) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) iniziative di agricoltura sociale;
- p) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- q) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- r) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- s) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, l'Associazione può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nei cimiteri secondo richiesta;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- c) ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Direttivo, purché avente attinenza con tutti i settori/attività sopra indicati.

Articolo 5 - Attività di formazione

L'Associazione provvede all'attivazione della coscienza civica degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione motivazionale al Volontariato e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei volontari con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività l'Associazione potrà costituire apposite sezioni. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 7 - Stemma

Lo stemma dell'Associazione ODV HELVIA RECINA SOCCORSO ETS di MONTECASSIANO (MC) è composto da "Scudo di colore giallo e blu con profili bianchi recante un cuore di colore rosso nella parte superiore, le lettere "H." e "R." (quest'ultima contenente una croce di colore giallo) di colore blu nella parte centrale e la scritta per esteso Helvia Recina (di colore blu) soccorso (di colore bianco) nella parte inferiore.

Articolo 8 - Abbigliamento di servizio

Per i servizi di pronto soccorso, di assistenza e di protezione civile potrà essere adottata una divisa secondo un modello rispettoso delle normative vigenti sull'alta visibilità, sull'autoprotezione e sulla sicurezza del Volontario che presta la sua opera.

Articolo 9 - Adesione a Reti associative

L'Associazione può aderire ad una o più Reti di

Associazioni, secondo quanto prevede il Codice del Terzo Settore.

Articolo 10 - Entrate e assenza scopo di lucro

L'Associazione trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni

vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. Le opere di volontariato prestate dagli associati sono gratuite

Articolo 11 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Volontari in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Volontari l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Volontario riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia per avergli permesso di aiutarlo e assisterlo come motivo di gioia e appagamento interiore. Al solo fine di promuovere una sana

emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Volontari distinzioni aventi puro carattere morale, oltre a quelle previste per le mansioni dell'operatività in servizio.

L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'Associazione rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate

ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 12 - Gruppi operativi

L'Associazione può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

Per tutti gli altri settori di attività può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio Direttivo.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 13 - Iscrizione

Tutti gli iscritti all'Associazione, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di Socio.

Questi si suddividono in due categorie:

- a) Soci Effettivi;
- b) Soci Sostenitori.

L'iscrizione dei candidati al ruolo di Soci avviene su domanda da presentarsi al Presidente. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Soci possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell'Associazione a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella

quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla

Articolo 14 - Qualifiche dei Soci

I Soci effettivi sono coloro che accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Associazione. Costituiscono il corpo funzionale dell'Associazione stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo almeno sei mesi di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Soci Sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Associazione senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo almeno sei mesi di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età.

L'Associazione può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento dell'Associazione, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 15 -Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti all'Associazione occorre essere di buoni principi morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Soci si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali dell'Associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo. I Soci, nella valorizzazione del ruolo partecipativo alla vita dell'Associazione, devono garantire la continuità del servizio nella misura indicata dal Regolamento Generale ovvero dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in base ai ruoli e alle mansioni che ciascuno riveste.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA - DIRITTI - DOVERI DEI SOCI

Articolo - 16- Diritti e Doveri dei soci

Gli iscritti all'Associazione:

* possono:

- partecipare all'Assemblea;
- votare;
- frequentare la sede;
- utilizzare le attrezzature e le strutture;

* devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;

- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati;
- d) tenere nei confronti dei Soci preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dagli altri gruppi o reti di appartenenza;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 17- Provvedimenti disciplinari

I Soci sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con il diritto di presentare entro

15 gg al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato (fino a quando si risolva la causa che ha generato la stessa);
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) è del Consiglio Direttivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui al punto d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art.18

Articolo 18- Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto all'Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Socio. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Associazione di cui all'art.15 e all'art. 16. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art.16 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso l'Associazione. Il provvedimento di esclusione è proposto motivatamente dal Presidente all'Assemblea. Della proposta di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Presidente; l'interessato ha diritto a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Presidente, con le modalità di

cui all'artt. 13 e 14, e sulla quale Il Consiglio Direttivo delibererà l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

La rilevata decadenza va comunicata all'interessato dal Consiglio Direttivo in un modo che garantisca la ricezione della comunicazione.

CAPO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 19 - Gli organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 20- Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Soci effettivi e Soci Sostenitori ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 21- Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile (salvo ragioni motivate), per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Presidente dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il

luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 22- Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci;
- b) quando l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richieda

all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da eventuali gruppi o reti associative di appartenenza, qualora per il ruolo svolto da queste risulti plausibile una tale richiesta;

d) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 21.

Articolo 23- Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Socio avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

E' ammessa anche la modalità audio/video collegamento, con modalità che l'assemblea regolerà puntualmente.

Articolo 24- Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano tra i votanti. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 39.

Articolo 25- Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente e della relazione laddove esistente, dell'Organo di controllo;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio Direttivo;

d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo;

f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito a quanto previsto dall'art.41;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio

Direttivo;

h) assumere i provvedimenti di esclusione dei Soci;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 26- Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Associazione;

c) provvede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 31;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento dell'Associazione;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Associazione, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Presidente

sull'ammissione dei Soci ed esprime motivata delibera di diniego alla loro adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Soci;

o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;

p) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;

q) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Socio deve versare annualmente per il funzionamento dell'Associazione a seconda della categoria di appartenenza;

r) propone all'Assemblea i nominativi di Soci per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Associazione;

t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro degli associati, dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;

u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Associazione.

Articolo 27 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici componenti.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno sei mesi dalla data di iscrizione all'Associazione ed essere in coerenza con i principi fondativi dell'Associazione. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, Soci con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Soci nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili il personale dipendente dell'Associazione, nonché i Soci che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 28 - Adunanze

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche

da altri gruppi o reti associative di appartenenza con richieste scritte e motivate e nell'eventualità se il loro ruolo da questi svolto lo prevede. L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 29- - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta l'Associazione all'interno degli eventuali gruppi o reti associative a cui l'Associazione appartiene, oppure può delegare in questo un altro componente del Consiglio Direttivo

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e il Tesoriere, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) cura i rapporti con enti e istituzioni;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro interni all'Associazione ed esterni presso gruppi o reti associative a cui l'Associazione aderisce.

Articolo 30- - Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e lo

sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Articolo 31- Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 29. Collabora inoltre con il Tesoriere per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 32 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 33- Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica tre anni ed i Soci componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifici la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi dell'Associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 34 - L'Organo di controllo

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del D.lgs 117/2017, l'Associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.lgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo

2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.lgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro o società di revisione legale.

Articolo 35 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i soci ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero minimo da 14 a 22 Soci in proporzione al numero degli eleggibili
- c) redigere la lista di almeno 5 Soci per l'elezione dell'Organo di controllo.

Le liste devono riportare il cognome e il nome del Socio.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Presidente il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 gg prima della data fissata.

- d) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- e) accerta la regolarità delle deleghe;
- f) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 36 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Socio avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Soci compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per l'Organo di Controllo dei conti ed un numero di preferenze pari ai 3/4 degli eleggibili per il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti per ogni carica i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto quello con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In caso

di ulteriore parità sarà preferito il Socio più anziano di età;

successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Soci, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 37 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Associazione, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 38 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Associazione. I Soci eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Soci un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 27 comma secondo si estendono anche alla figura del Presidente dell'Organo di Controllo.

Articolo 39 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'art. 26 punto n), è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Soci non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo; se l'Associazione appartiene a gruppi o reti

associative, potrebbe essere cosa consigliata chiedere un parere anche a questi. Il Presidente quindi convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 21 e con le indicazioni di cui al comma precedente

ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno due/terzi dei presenti all'Assemblea.

Articolo 40 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Consiglio Direttivo provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 41 - Mancato funzionamento dell'Associazione

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Associazione e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Presidente dell'Associazione segnala all'eventuale Rete Nazionale del Terzo Settore di appartenenza e se quest'ultima lo prevede come possibile azione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Rete Nazionale di appartenenza del Terzo Settore anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti. Prima di procedere all'eventuale coinvolgimento della Rete Nazionale di appartenenza del Terzo Settore, l'Assemblea, se ne ha le possibilità e se costituita validamente, può provvedere alla nomina di un Commissario interno, allo scopo dell'assolvimento di atti urgenti di ordinaria amministrazione e di ricostituzione degli organi sociali; il suo mandato durerà 6 mesi e se entro questi la ricostituzione degli organi non sarà avvenuta, si procederà ad informare la Rete Nazionale di appartenenza del terzo Settore, se esistente, che poi agirà secondo quanto sopra citato.

Articolo 42 - Trasformazione, Fusione e Scissione - Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea delibera sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, dandone informazione preventiva e postuma all'eventuale Rete Nazionale di appartenenza del Terzo Settore. Tali operazioni

sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

L'Associazione non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Soci effettivi non inferiore a 7. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o, se previsto, dal Delegato dell'eventuale Rete Nazionale di appartenenza del Terzo Settore di cui all'art. 41 Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Soci e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Associazione.

Articolo 43 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui dell'Associazione sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, e previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 44 -Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita l'eventuale Rete Nazionale di appartenenza del Terzo Settore ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo.

Articolo 45 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D. Lgs. n. 117/2017 integrate.

Firmato:

Antonella Scarponi

Alessandra Cerreto notaio sigillo